

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G10304 **del** 21/07/2017

Proposta n. 13490 **del** 21/07/2017

Oggetto:

Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Autorizzazione di delocalizzazione di impianti zootecnici concessi alla ditta Runci Giacomo - CUUA RNCGCM76C09H282T per un contributo pubblico totale pari a € 31.475,00. Determinazione n. G00105 del 07/01/2017.

OGGETTO: Ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma. Autorizzazione di delocalizzazione di impianti zootecnici concessi alla ditta Runci Giacomo - CUUA RNCGCM76C09H282T per un contributo pubblico totale pari a € 31.475,00. Determinazione n. G00105 del 07/01/2017.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016;

VISTO il decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed in particolare l’articolo 4 bis, comma 9, il quale prevede che, per fronteggiare il fabbisogno di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici, tali moduli possano essere acquisiti e installati direttamente dagli operatori danneggiati;

VISTO l’articolo 21, comma 4-quinquies, del citato decreto legge 11 novembre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, il quale consente alle imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio T00179/2016 con la quale viene nominato il soggetto delegato per la gestione della contabilità speciale n. 6022 intestato allo stesso come previsto da OCDPC;

VISTA l’ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, la quale integra la disciplina delle procedure di delocalizzazione temporanea e di fornitura e installazione di impianti temporanei delocalizzati per

gli impianti zootecnici per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi per le imprese i cui impianti produttivi hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, già avviate in attuazione delle citate ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che la citata ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo prevede in capo ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la possibilità di autorizzare la fornitura ed installazione di impianti temporanei delocalizzati per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte e per fienili e depositi, come previsto dall'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016, in deroga alle disposizioni ivi richiamate, anche da parte dei singoli operatori danneggiati dagli eventi sismici;

CONSIDERATO che, con decreto n. V00001 del 7 gennaio 2017, il Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di vicecommissario per la ricostruzione, ha delegato il Direttore della Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca all'attuazione delle disposizioni per la "delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili" ai sensi dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, con esclusione della gestione dei fondi della contabilità speciale di cui al decreto n. T00179 del 8 settembre 2016;

VISTA la determinazione del Direttore regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca n. G00105 del 07/01/2017 di approvazione delle disposizioni attuative per l'applicazione dell'Ordinanza n. 5 del 28/11/2016 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTA la comunicazione del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 4562 nella quale viene precisato che in sede di rilascio delle autorizzazioni le Regioni possono assentire anche altre soluzioni, strutture temporanee "similari", impiegando ad esempio materiali come il legno, diverse da quelle fornite a seguito della gara svolta dalla Regione Lazio, purché abbiano comunque il carattere della temporaneità;

VISTA la richiesta di autorizzazione ad eseguire interventi di delocalizzazione temporanea di impianti zootecnici presentata dalla ditta Runci Giacomo in data 22/06/2017, protocollo n. 318414;

VISTA la determinazione n. G03096 del 14/03/2017 che approva le procedure attuative della determinazione n. G00105 del 07/01/2017, come modificata con Determinazione G09594 10/07/2017;

PRESO ATTO che a seguito dell'istruttoria effettuata dai funzionari incaricati è stato redatto apposito verbale istruttorio del 04/07/2017 a cui è stato attribuito il codice 52, controfirmato dal beneficiario, che prevede l'ammissibilità dei seguenti interventi, con le eventuali prescrizioni:

Investimenti di delocalizzazione in strutture temporanee

Tipologia di Investimento	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
Realizzazione piazzola	17.601,95	100	17.601,95	3.571,26	100	3.571,26
Fornitura n. 2 strutture fienile	21.000,00	100	21.000,00	21.000,00	100	21.000,00
Tot. parziale Euro	38.601,95	100	38.601,95	24.571,26	100	24.571,26
Spese generali MAX 5%	1.930,10	100	1.930,10	1.228,02	100	1.228,02
IVA	8.917,05	100	8.917,05	5.675,82	100	5.675,82
TOTALE STRUTTURE	49.449,10	100	49.449,10	31.475,00	100	31.475,00

Riepilogo Interventi Ammissibili

Tipologia di Investimento	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
Investimenti strutturali	38.601,95	100	38.601,95	24.571,26	100	24.571,26
Totale parziale Interventi	38.601,95	100	38.601,95	24.571,26	100	24.571,26
Spese generali	1.930,10	100	1.930,10	1.228,02	100	1.228,02
IVA	8.917,05	100	8.917,05	5.675,82	100	5.675,82
TOTALE GENERALE INVESTIMENTO	49.449,10	100	49.449,10	31.475,00	100	31.475,00

PRESO ATTO inoltre che dal medesimo verbale risulta ammissibile la spesa di €. 5.855,00 (IVA e spese tecniche escluse) per la completa rimozione delle strutture ed opere oggetto di delocalizzazione;

RITENUTO opportuno conseguentemente autorizzare gli interventi di delocalizzazione di impianti zootecnici alla ditta Runci Giacomo - CUUA RNCGCM76C09H282T per un importo di € 31.475,00 comprensivo di IVA in quanto non recuperabile, come da dichiarazione del beneficiario;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-di prendere atto del verbale istruttorio del 04/07/2017 a cui è stato attribuito il codice 52, intestato alla ditta Runci Giacomo - CUUA RNCGCM76C09H282T, che prevede la realizzazione delle opere per un totale di € 31.475,00 come di seguito descritte:

RIEPILOGO INVESTIMENTI						
Tipologia di Investimento	RICHIESTO			AMMISSIBILE		
	Investimento	%	Contributo	Investimento	%	Contributo
Investimenti strutturali	38.601,95	100	38.601,95	24.571,26	100	24.571,26
Totale parziale Interventi	38.601,95	100	38.601,95	24.571,26	100	24.571,26
Spese generali	1.930,10	100	1.930,10	1.228,02	100	1.228,02
IVA	8.917,05	100	8.917,05	5.675,82	100	5.675,82
TOTALE GENERALE INVESTIMENTO	49.449,10	100	49.449,10	31.475,00	100	31.475,00

- di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi, gli investimenti di delocalizzazione delle attività zootecniche alla ditta Runci Giacomo - CUUA RNCGCM76C09H282T per un importo di € 31.475,00 comprensivo di IVA;

- il rimborso per la rimozione dei moduli e ripristino dei luoghi è finanziato per un importo pari ad €. 5.855,00 (IVA e spese tecniche incluse). Lo stesso sarà erogato successivamente alla ricostruzione dei manufatti originari e a completa rimozione di strutture e opere oggetto di delocalizzazione, utilizzando il modello allegato 4 alla Determinazione n. G00105/2017.

DISPOSIZIONI GENERALI

Comunicazione di avvio dei lavori

1. Il beneficiario è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio dei lavori da presentare alla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, Area Decentrata Agricoltura di Rieti – via Tavola d'Argento n.1 - 02100 Rieti, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata adarieti@regione.lazio.legalmail.it e al Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 tramite PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Rimborso/fine lavori

Il beneficiario dovrà presentare la domanda di rimborso/fine lavori delle spese sostenute per gli acquisti e gli interventi di cui al presente atto, redatta secondo il modello allegato 4 della Det. G00105 del 7/01/2017, alla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, Area decentrata agricoltura di Rieti – via Tavola d'Argento n.1 - 02100 Rieti, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata adarieti@regione.lazio.legalmail.it e al Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 tramite PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it, nel termine di 30 giorni dalla conclusione degli interventi.

Il rimborso è erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all'autorizzazione regionale, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dall'operatore interessato, nella domanda di rimborso.

Non appena avvenuto l'accredito degli importi accertati entro gg. 15 il beneficiario si impegna a provvedere al pagamento delle fatture e ad inviarle quanto prima con la quietanza alla Regione Lazio, Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, Area decentrata agricoltura di Rieti – via Tavola d'Argento n. 1 - 02100 Rieti a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata adarieti@regione.lazio.legalmail.it e al Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 tramite PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

Qualora le fatture non siano depositate nel termine indicato nell'Ordinanza 28/11/2016 n. 5 del Commissario straordinario del Governo, verrà disposta la revoca del rimborso e posta in essere la

procedura per la ripetizione immediata dell'indebito, ovvero la restituzione dello stesso.

Il rimborso spettante agli operatori è comprensivo dell'I.V.A. corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte dell'operatore interessato.

La Regione assicura altresì il monitoraggio in corso d'opera della realizzazione degli interventi, verificandone la conformità a quanto autorizzato.

Temporaneità della delocalizzazione e rimozione degli impianti e delle attrezzature

Gli impianti e le attrezzature temporanee delocalizzate a norma del presente atto sono finalizzati esclusivamente ad assicurare il ricovero degli animali e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi danneggiati.

Le strutture temporanee di cui al comma 1 sono rimosse a cura dell'operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle stalle, fienili o depositi. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, si provvederà in via sostitutiva, da parte della Regione Lazio, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.

La rimozione dei moduli temporanei e il ripristino dei luoghi dovrà effettuarsi dal beneficiario entro trenta (30) giorni dalla data ultima dei lavori di ripristino o ricostruzione delle strutture oggetto di delocalizzazione per gli importi ritenuti ammissibili nel riepilogo investimenti.

Il Servizio di Ausilio alla Ricostruzione agricola Post Sisma 2016 provvederà a notificare la presente determinazione alla ditta beneficiaria.

I fondi relativi al presente intervento graveranno sulla Contabilità Speciale n. 6022 intestata al Soggetto Attuatore Delegato nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00179/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta (60) e centoventi (120) giorni dalla data della notifica del presente provvedimento.

Ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto OTTAVIANI